Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2016
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Norme tecniche per imbarcazioni sportive, imbarcazioni sportive parzialmente completate e componenti

Ai sensi dell'articolo 148*g* capoverso 3 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione interna (ONI, RS *747.201.1*) l'Ufficio federale dei trasporti determina, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive nonché alle emissioni acustiche per

- le imbarcazioni sportive,
- le imbarcazioni sportive parzialmente completate,
- le imbarcazioni sportive sottoposte a una trasformazione rilevante, e
- i loro componenti.

Le norme sono state elaborate in seno a comitati tecnici per conto della Commissione europea e dell'AELS e sono state pubblicate dal Comitato europeo di normazione (CEN). Le norme designate sono indicate nella tabella in allegato. L'elenco è esaustivo.

- Rispetto alla nona pubblicazione nel Foglio federale (FF *2015* 3183) vengono pubblicate tre norme supplementari (n. 51, 54, 55).
- Con la presente pubblicazione quattro norme già pubblicate in precedenza sono sostituite da nuove versioni (n. 38, 39, 40, 61). Ai fini di una migliore reperibilità, le righe interessate e gli eventuali adeguamenti sono evidenziati in grigio rispetto alla nona pubblicazione.
- I testi delle note alle norme si trovano in calce alla tabella.
- Come nella nona pubblicazione, cinque norme contengono una prefazione con riferimenti alla prevalenza della legislazione svizzera (nota 5).
- La presente pubblicazione sostituisce tutte le pubblicazioni precedenti nel Foglio federale.

Le norme elencate sono consultabili e ottenibili presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

Indicazioni importanti sulla presente pubblicazione

Nuove disposizioni per le imbarcazioni sportive nell'ONI

Le disposizioni dell'ONI riprese dalla direttiva 2013/53/UE sono in vigore dal 15 febbraio 2016. Durante il periodo transitorio di un anno, che si concluderà il 17 gennaio 2017, sono applicabili sia questa nuova direttiva sia la vecchia direttiva 94/25/CE. Questa circostanza ha sulla presente pubblicazione delle norme i seguenti effetti:

1. Utilizzatori (p. es. costruttori nautici) che nel periodo transitorio fino al 17 gennaio 2017 immettono sul mercato o verificano imbarcazioni sportive conformemente alla vecchia direttiva 94/25/CE

Se nella dichiarazione di conformità per i prodotti sono indicate norme dichiarate applicabili nella presente pubblicazione, si deve presumere che nei relativi ambiti di applicazione i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/25/CE siano adempiuti. Vi sono tuttavia due (2) eccezioni: si tratta delle norme EN ISO 18854:2015 (n. 54) e EN ISO 19009:2015 (n. 55). La ragione è che queste due norme sono state pubblicate come ulteriori norme armonizzate solo nell'ambito della nuova direttiva 2013/53/UE e non possono quindi essere collegate alla direttiva 94/25/CE.

2. Utilizzatori che immettono sul mercato o verificano imbarcazioni sportive conformemente alla nuova direttiva 2013/53/UE

Se nella dichiarazione di conformità per i prodotti sono indicate norme dichiarate applicabili nella presente pubblicazione, si deve presumere che nei relativi ambiti di applicazione i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 2013/53/UE siano adempiuti. Vi sono tuttavia nove (9) eccezioni, riportate nell'elenco seguente: l'UE dichiarerà applicabili queste nove norme in seguito. Vogliate considerare a questo riguardo anche le osservazioni ai numeri 3 e 4.

N. d'ord.	Norme non ancora armonizzate nell'ambito della direttiva 2013/53/UE
6.	– EN ISO 8099:2000 Unità di piccole dimensioni – Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici (requisiti essenziali, allegato I, punto 5.8)
14.	– EN ISO 9094-1:2003 Unità di piccole dimensioni – Protezione antincendio – Parte 1: Unità con lunghezza dello scafo fino a 15 m inclusi (requisiti essenziali, allegato I, punto 3.8)
15.	– EN ISO 9094-2:2002 Unità di piccole dimensioni – Protezione antincendio – Parte 2: Unità con lunghezza dello scafo maggiore di 15 m (requisiti essenziali, allegato I, punto 3.8)
17.	– EN ISO 10087:2006 Unità di piccole dimensioni: identificazione dell'unità da diporto – Sistema di codificazione (requisiti essenziali, allegato I, punto 2.1)
21.	– EN ISO 10240:2004 Unità di piccole dimensioni – Manuale del proprietario (requisiti essenziali, allegato I, punto 2.5)

N. d'ord.	Norme non ancora armonizzate nell'ambito della direttiva 2013/53/UE
26.	– EN ISO 11591:2011 Unità di piccole dimensioni – Propulsione a motore – Campo visivo dalla posizione di governo (requisiti essenziali, allegato I, punto 2.4)
42.	– EN ISO 13929:2001 Unità di piccole dimensioni – Agghiaccio timone – Sistemi di trasmissione ad ingranaggi (requisiti essenziali, allegato I, punto 5.4.1)
44.	– EN ISO 14945:2004 Unità di piccole dimensioni – Targhetta del costruttore (requisiti essenziali, allegato I, punto 2.2)
48.	– EN ISO 15085:2003 Unità di piccole dimensioni – Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (requisiti essenziali, allegato I, punto 2.3)

☆ Nella presente pubblicazione le nove norme summenzionate sono contrassegnate da una stella.

3. Prova della conformità

Poiché le norme indicate al numero 2 non prevedono ancora la presunzione di conformità con la nuova direttiva 2013/53/UE, desideriamo far presente quanto segue:

la citazione delle norme armonizzate ai fini della prova della conformità di un prodotto con la direttiva 2013/53/UE non è vincolante. La conformità con la direttiva può essere dimostrata ad esempio con calcoli, test, fotografie, disegni o altre norme, anche non armonizzate. Il costruttore deve tuttavia poter dimostrare che con il metodo utilizzato il suo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 2013/53/UE.

4. Fasi successive

Quando la Commissione UE avrà armonizzato le norme di cui al numero 2, l'UFT le esaminerà e, se del caso, le pubblicherà nel Foglio federale.

28 giugno 2016

Ufficio federale dei trasporti:

Peter Füglistaler

Allegato

N. d'ord.	Riferimento della norma armonizzata	Titolo	Norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)	Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
1.	SN EN ISO 6185-1: 2001	Battelli pneumatici – Parte 1: Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW			C 91/2002
2.	SN EN ISO 6185-2: 2001	Battelli pneumatici – Parte 2: Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW inclusi			C 91/2002
3.	SN EN ISO 6185-3: 2014	Battelli pneumatici – Parte 3: Battelli con lunghezza dello scafo minore di 8 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW	SN EN ISO 6185-3: 2001 Nota 2.1	31.8.2016	C 87/1 2015
4.	SN EN ISO 6185-4:2011	Battelli pneumatici – Parte 4: Battelli con lunghezza dello scafo compresa tra 8 m e 24 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW			C 197/6 2013
5.	SN EN ISO 7840: 2013	Unità di piccole dimensioni – Tubi per combustibile resistenti al fuoco	SN EN ISO 7840:2004 Nota 2.1	24.7.2014	C 174/3 2016
6. ☆	SN EN ISO 8099: 2000	Unità di piccole dimensioni – Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici			C 138/ 2001
7.	SN EN ISO 8469: 2013	Unità di piccole dimensioni – Tubi per combustibile non resistenti al fuoco	SN EN ISO 8469:2006 Nota 2.1	24.7.2014	C 174/3 2016
8.	SN EN ISO 8665: 2006	Unità di piccole dimensioni – Motori marini di propulsione alternativi a combustione interna – Misurazione e dichiarazioni di potenza	SN EN ISO 8665:1995 Nota 2.1	31.12.2006	C 174/3 2016
9.	SN EN ISO 8666: 2002	Unità di piccole dimensioni – Dati principali			C 118/ 2003

N. d'ord.	Riferimento della norma armonizzata	Titolo	Norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)	Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
10.	SN EN ISO 8847:2004 SN EN ISO 8847:2004/ AC:2005	Unità di piccole dimensioni – Apparecchio di governo – Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia)	SN EN 28847:1989 Nota 2.1	30.11.2004	C 174/3 2016 C 61/2006
11.	SN EN ISO 8849: 2003	Unità di piccole dimensioni – Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua	SN EN 28849:1993 Nota 2.1	30.4.2004	C 174/3 2016
12.	SN EN ISO 9093-1: 1997	Unità di piccole dimensioni – Valvole a scafo e passascafi – Parte 1: Costruzione metallica			C 138/ 2001
13.	SN EN ISO 9093-2: 2002	Unità di piccole dimensioni – Valvole a scafo e passascafi – Parte 2: Costruzione non metallica			C 80/ 2003
14. ☆	EN ISO 9094-1: 2003 Nota 5 Nota 6	Unità di piccole dimensioni – Protezione antincendio – Parte 1: Unità con lunghezza dello scafo fino a 15 m inclusi			C 163/ 2003
15. ☆	EN ISO 9094-2: 2002 Nota 5 Nota 6	Unità di piccole dimensioni – Protezione antincendio – Parte 2: Unità con lunghezza dello scafo maggiore di 15 m			C 118/ 2003
16.	SN EN ISO 9097: 1994 SN EN ISO 9097: 1994/ A1:2000	Unità di piccole dimensioni – Ventilatori elettrici	Nota 3	31.3.2001	C 165/ 232007 C 174/3 2016
17. ☆	SN EN ISO 10087: 2006	Unità di piccole dimensioni: identificazione dell'unità da diporto – Sistema di codificazione	SN EN ISO 10087:1996 Nota 2.1	30.9.2006	C 174/3 2016
18.	SN EN ISO 10088:2013 Nota 5	Unità di piccole dimensioni – Impianti permanenti del combustibile	SN EN ISO 10088:2009 Nota 2.1	28.8.2014	C 174/3 2016

N. d'ord.	Riferimento della norma armonizzata	Titolo	Norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)	Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
19.	SN EN ISO 10133:2012	Unità di piccole dimensioni – Sistemi elettrici – Impianti a bassissima tensione in corrente continua	SN EN ISO 10133:2012 Nota 2.1	30.6.2013	C 174/3 2016
20.	SN EN ISO 10239: 2014	Unità di piccole dimensioni – Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL)	SN EN ISO 10239: 2008 Nota 2.1	31.12.2015	C 14/102 2016 C 174/3 2016
21. ☆	SN EN ISO 10240: 2004	Unità di piccole dimensioni – Manuale del proprietario	SN EN ISO 10240:1996 Nota 2.1	30.4.2005	C 174/3 2016
22.	SN EN ISO 10592: 1995 SN EN ISO 10592:1995/ A1: 2000	Unità di piccole dimensioni – Sistemi idraulici di governo	Nota 3	31.3.2001	C 165/23 2007 C 174/3 2016
23.	SN EN ISO 11105: 1997	Unità di piccole dimensioni – Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina			C 384/ 1997
24.	SN EN ISO 11192:2005	Unità di piccole dimensioni – Simboli grafici			C 61/03 2006
25.	SN EN ISO 11547: 1995 SN EN ISO 11547: 1995/A1: 2000	Unità di piccole dimensioni – Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa	Nota 3	31.3.2001	C 165/23 2007 C 174/3 2016
26. ☆	SN EN ISO 11591:2011	Unità di piccole dimensioni – Propulsione a motore – Campo visivo dalla posizione di governo	SN EN ISO 11591:2000 Nota 2.1	31.3.2012	C 174/3 2016
27.	SN EN ISO 11592: 2001	Unità di piccole dimensioni con scafo di lunghezza minore di 8 m – Determinazione della massima potenza di propulsione			C 59/2002
28.	SN EN ISO 11812: 2001	Unità di piccole dimensioni – Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido			C 91/2002

N. d'ord.	Riferimento della norma armonizzata	Titolo	Norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)	Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
29.	SN EN ISO 12215-1: 2000	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 1: Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento			C 138/ 2001
30.	SN EN ISO 12215-2: 2002	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 2: Materiali: Materiale dell'anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio			C 235/ 2002
31.	SN EN ISO 12215-3: 2002	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 3: Materiali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali			C 235/ 2002
32.	SN EN ISO 12215-4: 2002	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 4: Cantieri e fabbricazione			C 235/ 2002
33.	SN EN ISO 12215-5:2008 SN EN ISO 12215-5:2008/ A1:2014	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento	Nota 3	28.2.2015	C 308/05/ 2008 C 174/3 2016
34.	SN EN ISO 12215-6:2008	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione			C 308/05/ 2008

N. d'ord.	Riferimento della norma armonizzata	Titolo	Norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)	Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
35.	SN EN ISO 12215-8:2009 SN EN ISO 12215-8:2009/ AC:2010	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 8: Timoni			C 197/6 2013 C 197/6 2013
36.	SN EN ISO 12215-9:2012	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento – Parte 9: Appendici di imbarcazioni a vela			C 197/6 2013
37.	SN EN ISO 12216: 2002	Unità di piccole dimensioni – Finestre, oblò, osteriggi, corazzette e porte – Requisiti di resistenza e di tenuta			C 318/ 2002
38.	SN EN ISO 12217-1: 2015	Unità di piccole dimensioni – Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento – Parte 1: Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m	EN ISO 12217-1: 2013 Nota 2.1	17.1.2017	C 14/102 2016 C 174/3 2016
39.	SN EN ISO 12217-2: 2015	Unità di piccole dimensioni – Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento – Parte 2: Imbarcazioni a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m	EN ISO 12217-2: 2013 Nota 2.1	17.1.2017	C 14/102 2016 C 174/3 2016
40.	SN EN ISO 12217-3: 2015	Unità di piccole dimensioni – Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento – Parte 3: Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m	EN ISO 12217-3: 2013 Nota 2.1	17.1.2017	C 14/102 2016 C 174/3 2016
41.	SN EN ISO 13297:2014	Unità di piccole dimensioni – Sistemi elettrici – Impianti a corrente alternata	SN EN ISO 13297:2012 Nota 2.1	30.6.2015	C 14/102 2016 C 174/3 2016

N. d'ord.	Riferimento della norma armonizzata	Titolo	Norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)	Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
42. ☆	SN EN ISO 13929: 2001	Unità di piccole dimensioni – Agghiaccio timone – Sistemi di trasmissione ad ingranaggi			C 59/2002
43.	SN EN ISO 14895: 2003	Unità di piccole dimensioni – Fornelli da cucina alimentati con carburante liquido			C 261/ 2003
44. ☆	SN EN ISO 14945: 2004 SN EN ISO 14945: 2004/ AC:2005	Unità di piccole dimensioni – Targhetta del costruttore			C 165/23 2007
45.	SN EN ISO 14946: 2001 SN EN ISO 14946: 2001/ AC:2005	Unità di piccole dimensioni – Capacità di massimo carico			C 165/23 2007
46.	SN EN ISO 15083: 2003	Unità di piccole dimensioni – Impianti di pompaggio di sentina			C 261/ 2003
47.	SN EN ISO 15084: 2003	Unità di piccole dimensioni – Ancoraggio, ormeggio e rimorchio – Punti di forza			C 163/ 2003
48. ☆	SN EN ISO 15085: 2003 SN EN ISO 15085: 2003/ A1:2009	Unità di piccole dimensioni – Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo	Nota 3	30.11.2009	C 261/ 2003 C 174/3 2016
49.	SN EN ISO 15584: 2001	Unità di piccole dimensioni – Motori a benzina entrobordo – Impianti del combustibile e componenti elettriche installate sul motore			C 59/2002
50.	SN EN 15609:2012	Attrezzature e accessori per GPL – Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità	SN EN 15609:2008 Nota 2.1	30.11.2012	C 174/3 2016

N. d'ord.	Riferimento della norma armonizzata	Titolo	Norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)	Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
51.	SN EN ISO 15652:2005	Unità di piccole dimensioni – Sistemi di governo comandati a distanza per imbarcazioni entrobordo a idrogetto (ISO 15652:2003)			C 54/1 2016
52.	SN EN ISO 16147: 2002 SN EN ISO 16147:2002/ A1:2013	Unità di piccole dimensioni – Motori diesel entrobordo – Impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore	Nota 3	31.8.2013	C 80/2003 C 174/3 2016
53.	SN EN ISO 16180:2013 Nota 5	Unità di piccole dimensioni – Luci di navigazione – Installazione, posizionamento e visibilità			C 197/6 2013
54.	EN ISO 18854:2015	Unità di piccole dimensioni – Misurazione delle emissioni di gas di scarico dei motori alternativi a combustione interna – Banchi di prova per la misurazione delle emissioni di scarico gassose e del particolato (ISO 18854:2015)			C 54/1 2016
55.	EN ISO 19009:2015	Unità di piccole dimensioni – Luci di navigazione elettriche – Prestazioni delle luci a LED (ISO 19009:2015)			C 54/1 2016
56.	EN ISO 21487:2012 EN ISO 21487:2012/ A1:2014 Nota 5 Nota 7	Unità di piccole dimensioni – Serbatoi per combustibile fissi a bordo per gasolio e benzina	SN EN ISO 21487:2006 Nota 2.1 Nota 3	31.05.2013 30.6.2015	C 174/3 2016 C 87/6 2015
57.	SN EN ISO 25197:2012 SN EN ISO 25197:2012 A1:2014	Unità di piccole dimensioni – Sistemi elettrici/elettronici per il controllo di direzione, invertitore e acceleratore	Nota 3	30.6.2015	C 197/6 2013 C87/7 2015

N. d'ord.	Riferimento della norma armonizzata	Titolo	Norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)	Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
58.	SN EN 28846: 1993 SN EN 28846: 1993/ A1: 2000	Unità di piccole dimensioni – Dispositivi elettrici – Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante	Nota 3	31.3.2001	C 255/ 1995 C 174/3 2016
59.	SN EN 28848:1993 SN EN 28848:1993/ A1:2000	Unità di piccole dimensioni – Sistemi di governo comandati a distanza	Nota 3	31.3.2001	C 255/ 1993 C 174/3 2016
60.	SN EN 29775:1993 SN EN 29775:1993/ A1:2000	Unità di piccole dimensioni – Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW	Nota 3	31.3.2001	C 255/ 1995 C 174/3 2016
61.	SN EN 60092-507: 2015	Impianti elettrici a bordo di navi – Parte 507: Imbarcazioni da diporto IEC 60092-507:2014			C 54/1 2016

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro della norma («dow»), fissata dal Comitato Europeo di Normazione (CEN). Si richiama l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1

La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita:

alla data in cui cessa la presunzione di conformità, per i prodotti fabbricati conformemente alla norma sostituita non è più valida la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente.

Alle imbarcazioni sportive e ai componenti immatricolati sulla base della direttiva 94/25/CE si applica la seguente disposizione dell'articolo 166*c* cpv. 4 ONI: le relative dichiarazioni di conformità rimangono valide finché l'imbarcazione sportiva non viene sottoposta a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5 ONI.

Nota 2.2

La nuova norma ha un campo di applicazione più ampio della norma sostituita:

alla data in cui cessa la presunzione di conformità, per i prodotti fabbricati conformemente alla norma sostituita non è più valida la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente.

Alle imbarcazioni sportive e ai componenti immatricolati sulla base della direttiva 94/25/CE si applica la seguente disposizione dell'articolo 166*c* capoverso 4 ONI: le relative dichiarazioni di

conformità rimangono valide finché le imbarcazioni sportive non sono sottoposte a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5 ONI.

Nota 2.3

La nuova norma ha un campo di applicazione più limitato della norma sostituita:

a partire dalla data di sostituzione della norma, per i prodotti fabbricati conformemente alla norma (parzialmente) sostituita, non è più valida la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente sui prodotti o i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova norma.

Per i prodotti fabbricati conformemente alla norma (parzialmente) sostituita, rimane valida la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente sui prodotti o i servizi che rientrano ancora nell'ambito di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non in quello della nuova norma.

Alle imbarcazioni sportive e ai componenti immatricolati sulla base della direttiva 94/25/CE si applica la seguente disposizione dell'articolo 166*c* capoverso 4 ONI: le relative dichiarazioni di conformità rimangono valide finché le imbarcazioni sportive non sono sottoposte a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5 ONI.

Nota 3

In caso di modifiche, la denominazione della rispettiva (nuova) norma è composta da EN CCCCC:YYYY (comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche) e dalla nuova modifica. La denominazione della (vecchia) norma sostituita rimane composta da EN CCCCC:YYYY (comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche), senza la nuova modifica.

A partire dalla data di sostituzione della norma, per i prodotti fabbricati conformemente alla norma (parzialmente) sostituita, non è più valida la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente.

Alle imbarcazioni sportive e ai componenti immatricolati sulla base della direttiva 94/25/CE si applica la seguente disposizione dell'articolo 166*c* capoverso 4 ONI: le relative dichiarazioni di conformità rimangono valide finché le imbarcazioni sportive non sono sottoposte a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5 ONI.

Nota 4

In caso di emendamenti, il CEN utilizza abbreviazioni diverse. Le abbreviazioni «AC» e «A1» indicano emendamenti concernenti rispettivamente la forma e il contenuto.

Nota 5

Per questa norma esiste una prefazione nazionale con riferimenti alla prevalenza delle disposizioni della legislazione svizzera.

Nota 6

La SN EN ISO 9094-1:2010 e la SN EN ISO 9094-2:2010 sono le nuove edizioni, pubblicate in Svizzera nel 2010, della EN ISO 9094-1:2003 rispettivamente della EN ISO 9094-2:2002. L'unica modifica che le versioni svizzere contengono è costituita dalla prefazione nazionale. Le norme europee EN ISO 9094-1:2003 e SN EN ISO 9094-2:2002, non interessate da questa modifica, rimangono in vigore invariate.

Nota 7

La SN EN ISO 21487:2013 costituisce il recepimento nella normativa svizzera, avvenuto nel 2013, della EN ISO 21487:2012 edita a dicembre 2012 dal CEN e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.